IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVIII - Serie IV - Vol. V - Fasc. VII - Luglio 1923

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. I.** Enciclica su S. Tommaso, p. 193. II. Motu proprio su le facoltà quinquennali, 200. III. Lettera su le vocazioni ecclesiastiche, 200. - **S. C. S. Officio.** I. Rescriptum de copula dimidiata, 201. II. Dichiarazione circa il P. Pio da Pietralcina, 204. - **S. C. del Concilio.** *Cremonen.* Su la benedizione del Fonte, 205. - **S. C. dei Religiosi.** Dubbio circa il noviziato, 206. - **S. C. dei Riti.** Del cereo pasquale, 207. - **S. C. Orientale.** Giaculatoria per la Russia, 208. — **CONSULTAZIONI.** Circa le tasse su pensioni, 208. — **QUESTIONI.** Circa gli obblighi del canonico giubilato, 217. — **QUESITI MINORI** (6-8), 219. — **BREVI RISPOSTE.** (32-52), 221. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Lettera Pontificia, 223.

# ATTI DELLA SANTA SEDE

## Atti del S. P. Pio XI.

### I.

*A tutti gli Ordinari: nel sesto centenario dalla canonizzazione di S. Tommaso d'Aquino* (*) [*A. A. S.* XV, 309].

**Enciclica.** - PIUS PP. XI. — Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. — *Studiorum Ducem* sacrae iuventuti in maioribus disciplinis haud ita pridem per apostolicam epistolam (1) Nos, Iuris Canonici statuta confirmantes, habendum esse ediximus Thomam Aquinatem. Eiusdem rei magis ac magis nostrorum animis inculcandae eisque declarandi quo pacto in schola tanti Doctoris utilissime versentur, praeclara se Nobis dat occasio, appropinquante die cum abhinc sexcentis annis rite is est in Sanctorum numerum adscriptus. Nam mirabili quadam cognatione inter se scientia veri nominis et illa virtutum

(*) Ricorre il 18 luglio 1923. Nell'esordio il S. P. espone lucidamente il piano di tale sua rilevantissima enciclica. I. Delle virtù di s. Tommaso, castità, umiltà, pietà, carità, come basi della sua scienza infusa. II. Della dottrina di s. Tommaso: *a*) in genere: sua eccellenza e universalità: metodo, fondamento, sistema; *b*) in specie filosofia, teologia apologetica e dogmatica, morale e diritto ascetico, biblica, liturgia e poesia sacra. III. Insegnamenti pratici: 1° circa la custodia della santa purità (raccomandazione della Milizia angelica: si commuta l'obbligo di portare il cingolo in quello di portare una speciale medaglia); 2° circa la pietà negli studi; 3° circa l'obbligo di studiare e seguire (con una giusta libertà) s. Tommaso. IV. Disposizioni per la celebrazione centenaria: 1° funzioni speciali (triduo o novena) cui si annettono le indulgenze delle funzioni in onore di nuovi santi: 2° indulgenza in forma di Porziuncola nelle chiese dei Domenicani, in un giorno durante l'anno giubilare: 3° ivi pure Messa in onore di s. Tommaso ogni mercoledì libero, con indulgenza plenaria per chi lo celebra o ascolta: 4° accademia tomistica in ogni seminario teologico: 5° indulgenza di 7 anni e 7 quarantene per l'orazione solita a dirsi da s. Tommaso, riportata a calce dell'enciclica.

(1) Cf. *Mon. Eccl.*, XXXIV, (1922) p. 259.

omnium comes, pietas continentur; cumque Deus ipsa veritas bonitasque sit, profecto ad Dei gloriam animarum salute quaerendam - quod est Ecclesiae praecipuum propriumque munus - satis non foret sacrorum administros bene esse a cognitione rerum instructos, nisi iidem idoneis virtutibus abundarent. Haec autem doctrinae cum pietate, eruditionis cum virtute, veritatis cum caritate societas, singularis prorsus exstitit in Angelico Doctore; cui quidem iure etiam insigne solis attributum est, utpote qui, scientiae lumen mentibus afferendo, igniculos virtutum in voluntates iniiciat. Qui est igitur omnis sanctitatis et sapientiae fons Deus omnino videtur ostendere in Thoma voluisse, quemadmodum altera ex his rebus alteram adiuvet, id est virtutum exercitatio ad veritatis contemplationem componat, ac vicissim subtilior veritatis meditatio virtutes expoliat atque perficiat. Etenim qui pure vivat et integre, domitasque habeat virtute cupiditates, is quidem, tamquam magno impedimento solutus, multo facilius tollere ad caelestia potest animum altiusque Dei arcana introspicere, secundum illud ipsius Thomae: « Prius vita quam doctrina: vita enim ducit ad scientiam « veritatis » (1); idem vero, cum in cognoscendis iis quae sunt supra naturam, studii plurimum collocaverit, ex hoc ipso ad perfecte vivendum non parum se sentiet excitari: neque enim solivaga aut ieiuna, sed valde actuosa dicenda est tantarum rerum scientia, quarum pulchritudo totum hominem ad se rapiat atque convertat.

Haec sunt in primis, Venerabiles Fratres, quae licet ex hac saecularis memoriae recordatione discere: sed quo eadem clarius appareant, visum est Nobis de Thomae Aquinatis et sanctitate et doctrina breviter in his Litteris disserere, tum demonstrare quae inde fluant sacro ordini maximeque sacrorum alumnis, denique christiani nominis universitati opportuna documenta.

Quaecumque in genere morum sunt virtutes, Thomas quidem omnes praeclarissimas habuit, easque ita copulatas et connexas, ut, quemadmodum ipse vult, coalescerent in caritate « quae dat formam actibus omnium virtutum » (2). Sed si sanctitatis huius notas tamquam proprias et peculiares quaerimus, prima omnium occurrit ea virtus, unde quaedam cum angelicis naturis visa est esse Thomae similitudo: castimoniam dicimus, quam cum in praesentissimo periculi discrimine servasset illaesam, dignus est habitus quem mystica zona angeli cingerent. Cum hac tanta puritatis laude par coniuncta erat bonorum fluxorum fuga itemque despicientia in contemnendis honoribus: constat summa eum constantia, propinquorum, qui se ad percommodam sae-

(1) *Comment. in Matth.*, c. V.
(2) II-II, q. XXIII, a. 8; I-II, q. LXV.

culi condicionem omni ope cogerent, fregisse pervicaciam, ac deinde apud Pontificem Maximum, sacras infulas offerentem, orando effecisse, ne formidatum sibi onus imponeretur. At id quo Thomae sanctitudo maxime distinguitur, ipse est qui appellatur a Paulo *sermo sapientiae* (1): atque illa duplicis sapientiae, acquisitae et infusae, quae dicuntur, copulatio, quacum nihil tam apte quam humilitas, quam orandi studium, quam Dei caritas convenit.

Humilitatem quidem instar fundamenti fuisse quo ceterae virtutes Thomae niterentur, patet consideranti quam is obedienter in communis vitae consuetudine fratri laico obtemperaret: nec minus perspicuum est legenti eius scripta, ex quibus tam magnum redolet erga Ecclesiae Patres obsequium; ut is quidem « veteres Doctores quia summe vene- « ratus est, ideo intellectum omnium quodammodo sortitus » (2) videatur: id ipsum autem egregie illustratur ex eo quod divini ingenii facultates minime in suam ipsius gloriam, sed in emolumentum veritatis impenderit. Ita dum philosophi suae propriae claritudini fere serviunt, hic in tradenda doctrina omnino sese obscurare studet, ideo nimirum ut sola de se lux caelestis veritatis effulgeat. - Haec igitur humilitas, cum munditie illa cordis, quam memoravimus, summaque sanctarum precum assiduitate coniuncta, docilem mollemque faciebat Thomae animum ad afflatus et lumina Sancti Spiritus et accipienda et sequenda, in quibus quidem ipsa contemplationis principia consistunt. Quae ut desuper impetraret, saepe omni cibo abstinere, saepe totas comprecando vigilare noctes, identidem ex ingenuae pietatis impetu ad Sacramenti augusti tubernaculum applicare caput, assidue vero ad Iesu Crucifixi imaginem oculos animumque dolenter convertere, confessus familiari suo, sancto Bonaventurae, ab eo maxime libro se, quantum sciret, didicisse. Vere igitur cadit in Thomam illud vulgatum de Dominico Patre legifero, qui nisi cum Deo aut de Deo non locutus umquam fuisse dicitur.

Cum autem in Deo, tamquam prima causa eodemque rerum fine ultimo, contemplari omnia soleret, pronum ei erat, sicut in sua *Summa Theologica,* sic in vita unam et alteram quae memorata est, sequi sapientiam; quarum haec apud ipsum est descriptio... « Per sapientiam « quae studio humano acquiritur... habetur rectum iudicium de rebus « divinis secundum perfectum usum rationis... Sed altera est desursum « descendens... et de rebus divinis iudicat, propter quamdam connatu- « ralitatem ad ipsas. Hoc est donum Spiritus Sancti... quo fit homo « perfectus in divinis, non solum discens sed et patiens divina » (3).

(1) I, *Cor.*, XII, 8.
(2) Leo XIII, ex Card. Caietano, litt. Encycl. *Aeterni Patris*, d. IV aug. a MDCCCLXXIX.
(3) II-II, q. XLV, a. 1, ad 2 et a. 2, c.

Haec igitur a Deo delapsa seu infusa sapientia, ceteris comitata donis Sancti Spiritus, perpetuum in Thoma accepit incrementum, aeque ac caritas, omnium domina et regina virtutum. Etenim illa huic erat certissima doctrina, amorem Dei numquam non oportere crescere « ex « ipsa forma praecepti: *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde « tuo*; totum enim et perfectum idem sunt... Finis praecepti caritas est, « ut Apostolus dicit (1), in fine autem non adhibetur aliqua mensura, « sed solum in his quae sunt ad finem » (2). Quae ipsa est causa quare sub praeceptum perfectio caritatis cadat tamquam illud quo omnes pro sua quisque condicione niti debent. Porro autem quia « caritas « proprie facit tendere in Deum uniendo affectum hominis Deo, ut sci- « licet homo non sibi vivat, sed Deo » (3); idcirco in Thoma continenter, cum geminata sapientia, Dei amor augescens, ad extremum perfectam sui oblivionem ingenuit, adeo ut Iesu Crucifixo ita se alloquenti: *Bene, Thoma, scripsisti de me* eidemque roganti, *quam recipies a me pro tuo labore mercedem?* responderit: *Domine, non nisi Te.* Itaque, caritate instinctus, aliorum utilitatibus impense servire non cessabat, vel optimos libros conficiendo, vel fratres laborantes adiuvando, vel in subsidium pauperum suis se vestimentis expoliando, vel etiam ad sanitatem aegrotantes restituendo, ut cum in Basilica Vaticana, ubi per Paschalia solemnia concionabatur, mulierem, quae vestis eius laciniam tetigerat, ad inveterato sanguinis fluxu repente liberavit.

Atque hic *sermo sapientiae* a Paulo laudatus in quo alio Doctore, quam in Angelico, luculentior? Qui docendo non satis habet erudire hominum mentes, sed etiam ad Dei amorem, omnium effectorem rerum, redamandum studiosissime impellit voluntates. « Amor Dei est in- « fundens et creans bonitatem in rebus »; sic enim pulcherrime af- firmat (4): et hanc divinae bonitatis diffusionem, singula mysteria pertractans, illustrare non desinit. « Unde ad rationem summi boni per- « tinet quod summo modo se communicet, quod quidem maxime a Deo « fit... per Incarnationem » (5). Nihil vero tam clare huius et ingenii et caritatis vim ostendit, quam Officium ab ipso compositum de augusto Sacramento: quod erga Sacramentum quomodo in omni vita fuisset affectus, illa morientis vox, cum sanctum Viaticum susciperet, decla- ravit: *Sumo Te, pretium redemptionis animae meae, pro cuius amore studui, vigilavi et laboravi.*

(1) I, *Tim.*, I, 5.
(2) II-II, q. CLXXXIV, a. 3.
(3) II-II, q. XVII, a. 6, ad 3.
(4) I, q. XX, a. 2.
(5) III, q. I, a. 1.

Sic leviter adumbratis magnis Thomae virtutibus, iam non difficile intelligitur eiusdem praestantia doctrinae: cuius quidem in Ecclesia mirum quantum valet auctoritas. Profecto Nostri decessores tamquam uno ore semper eam laudibus extulerunt. Ipso etiam tum vivo, Alexander IV ita perscribere non dubitavit: « Dilecto filio, Thomae de Aquino, « viro utique nobilitate generis et morum honestate conspicuo ac the- « saurum litteralis scientiae per gratiam Dei assecuto ». Postquam autem e vivis excesserat, eius non solum virtutes sed doctrinam etiam consecrare visus est Ioannes XXII, cum, ad Patres Cardinales verba faciens, memorabilem illam edidit in Consistorio sententiam: « Ipse plus illumi- « navit Ecclesiam quam omnes alii Doctores; in cuius libris plus proficit « homo uno anno quam in aliorum doctrina toto tempore vitae suae ».

Cum igitur hic intelligentiae scientiaeque, humana maioris, existimatione floreret, eum Pius V in sanctorum Doctorum numerum, rato *Angelici* titulo adscripsit. Ceterum Ecclesiae de hoc Doctore opinionem maximam quid tam aperte indicat quam quod Patres Tridentini duo dumtaxat volumina, Sacram Scripturam et Summam Theologicam, sibi consiliantibus patere super altare reverenter proposita voluerunt? Atque in hoc genere, ne persequamur ex ordine omnia Sedis Apostolicae documenta, quae innumerabilia sunt, feliciter nostrâ memoriâ contigit ut, Leonis XIII auctoritate et instantia, Aquinatis disciplina revivisceret; quod quidem illustris decessoris Nostri promeritum tanti est, ut, quemadmodum alias diximus, si multa praeclara sapientissime ab eo constituta gestave non essent, ad immortalem Leonis gloriam hoc unum sufficeret. Iisdem mox vestigiis ingressus est sanctae recordationis Pontifex, Pius X, praesertim Motu proprio *Doctoris Angelici*, in quo illud praeclare dictum: « Post beatum exitum sancti Doctoris nullum habi- « tum est ab Ecclesia Concilium in quo non ipse cum doctrinae suae « opibus interfuerit ». Proxime autem, Benedictus XV, decessor Noster desideratissimus, plus semel id ipsum sibi placere professus est: cui dandum est laudi quod iuris canonici Codicem promulgavit, ubi, Angelici Doctori « ratio, doctrina et principia » plane consecrantur (1). Nos vero haec tanta divinissimo ingenio tributa praeconia sic probamus ut non modo Angelicum, sed etiam *Communem* seu universalem Ecclesiae Doctorem appellandum putemus Thomam, cuius doctrinam, ut quam plurimis in omni genere litterarum monumentis testata est, suam Ecclesia fecerit. At enim, quia prope infinitum est, quascumque rationes in hac causa decessores Nostri explicarunt, cunctas hic exsequi, tantum videtur Nobis ostendere, et Thomam supernaturali animatum spiritu, unde vivebat, scripsisse, et eius scripta, in quibus omnium

(1) Cfr. can. 1366 § 2.

sacrarum disciplinarum principia legesque tradantur, universalis dicenda esse naturae.

Etenim sive docendo sive scribendo hic divina pertractat, praeclarissimum dat theologis documentum illius quae inter sensus animi et studia intercedere debet necessitudo maxima. Nam, quemadmodum regionem aliquam longinquam bene habere cognitam non dicitur qui eius descriptionem quamvis subtilem cognoverit, sed qui aliquamdiu ibidem vixerit, sic intimam Dei notitiam sola scientiae pervestigatione nullus assequitur, nisi etiam cum Deo coniunctissime vivat. Iam vero sancti Thomae huc omnis theologia spectat, ut ad intime in Deo vivendum nos adducat. Ut enim puerulus ad Montem Casinum finem non faciebat rogandi « *quid est Deus?* » ita quicumque ab eo sunt compositi libri, de mundi creatione, de homine, de legibus, de virtutibus, de Sacramentis, omnes denique in Deo sempiternae salutis auctore versantur.

Itaque de causis horum studiorum sterilitatis disputans, quae sunt vel curiositas, hoc est immoderata scientiae cupido, vel ingenii tarditas, vel contentionis perseverantiaeque fuga, nullum aliud eis vult esse remedium nisi magnam laboris alacritatem, quae pietatis ardore vigeat atque ex spiritus vitâ profecta esse videatur. Cum igitur triplici lumine studia sacra dirigantur, recta ratione, fide infusa et donis Sancti Spiritus, quibus quidem intelligentia perficitur, his omnibus nemo umquam amplius quam noster abundavit; qui postquam in re quapiam perardua diligenter ingenii sui opes adhibuerat, difficultatum explanationem a Domino ieiuniis precibusque humillimis implorabat: Deus autem tam benignus supplicem audire consueverat, ut ad eum edocendum Apostolorum principes interdum delegaret. Quare non est mirum, si, cum vitae exitus appropinquabat, eum contemplationis gradum ascenderat, ut quicquid scripsisset, id omne summae levitatis, non secus ac *paleas*, sibi videri diceret, seque negaret iam dictare posse quicquam; adeo iam solum aeterna spectabat, adeo nihil aliud nisi videre Deum expetebat. Omnino enim, auctore Thoma, hic est qui potissime sacris e studiis percipi fructus debeat, magnus Dei amor magnumque desiderium rerum aeternarum.

Sed is, cum docet exemplo suo, quomodo in eadem studiorum varietate versari nos oporteat, tum praecepta firma et stabilia tradit singularum disciplinarum. Nam principio, quis philosophiae naturam rationemque, partes earumque vim melius explicavit? En qua perspicuitate convenientiam consensumque demonstret omnium inter se membrorum, unde huius scientiae tamquam corpus efficitur. « Sapientis est - ait - « ordinare. Cuius ratio est quia sapientia potissime est perfectio ratio- « nis, cuius proprium est cognoscere ordinem: nam, etsi vires sensitivae « cognoscant res aliquas absolute, ordinem tamen unius ad alteram « cognoscere est solius intellectus aut rationis. Secundum autem diver-

« sos ordines quos proprie ratio considerat, sunt diversae scientiae. « Ordo enim quam ratio considerando facit in proprio actu pertinet ad « philosophiam rationalem (seu *Logicam*), cuius est considerare ordinem « partium orationis ad invicem et ordinem principiorum ad invicem « et ad conclusiones. Ad philosophiam autem naturalem (seu *Physicam*), « pertinet considerare ordinem rerum quem ratio humana considerat « sed non facit: ita quod sub naturali philosophia comprehendamus et « *Metaphysicam*. Ordo autem actionum voluntariarum pertinet ad con- « siderationem moralis philosophiae, quae in tres partes dividitur: prima « considerat operationes unius hominis ordinatas ad finem, quae vocatur « *Monastica*; secunda considerat operationes multitudinis domesticae, « quae appellatur *Oeconomica*; tertia considerat operationes multitudinis « civitatis, quae vocatur *Politica* » (1). Quas philosophiae partes Thomas diligenter omnes pertractavit, propria singularum via, ita quidem ut ab iis profectus quae maxime humanae rationi coniuncta sunt, gradatim ad remotiora adscendens, denique « in supremo rerum omnium vertice » (2) constiterit.

Ac de mentis humanae potestate seu valore sanctum est quod a nostro traditur. « Naturaliter intellectus noster cognoscit ens et ea quae « sunt per se entis in quantum huiusmodi, in qua cognitione fundatur « primorum principiorum notitia » (3). Hinc enim stirpitus extrahuntur errores opinionesque recentiorum, qui volunt non ipsum ens intelligendo percipi, sed ipsius qui intelligat, affectionem: quos quidem errores *agnosticismus* consequitur tam nervose reprobatus Encyclicis Litteris *Pascendi*.

Quibus autem argumentis Thomas Deum esse docet eumque unum esse *ipsum Ens subsistens*, ea sunt hodie quoque, sicut aevo medio, omnium firmissima ad probandum: iisdemque liquido confirmatur Ecclesiae dogma in Concilio Vaticano solemniter enuntiatum, quod Pius X praeclare sic interpretatur: « Deum rerum omnium principium et finem « naturali rationis lumine per ea quae facta sunt, hoc est per visibilia « creationis opera, tamquam causam per effectus certo cognosci, adeoque « demonstrari etiam posse » (4). Eiusdemque de metaphysicis doctrina, quamquam frequenter adhuc iniquorum iudicum acerbitatem nacta est, tamen, quasi aurum, quod nulla acidorum natura dissolvitur, vim splendoremque suum etiam nunc integrum retinet; recte igitur idem decessor Noster: « Aquinatem deserere, praesertim in re metaphysica, « non sine magno detrimento esse » (5).

*(Continua).*

(1) *Ethic.*, lect. I.
(2) *C. Gent.*, II, c. 56 et IV, c. I.
(3) *C. Gent.*, II, c. 83.
(4) Motu proprio, *Sacrorum Antistitum*. d. 1 sept. MCMX.
(5) Litt. Encycl. *Pascendi*, d. VIII sept. MCMVII.

## II.

*Circa il modo di concedere agli Ordinari le facoltà quinquennali* [*A. A. S.*, XV, 193] (1).

**Motu proprio.** - PIUS PP. XI. — Post datam instructionem et statutam normam pro facultatum quinquennalium concessione, complures Episcopi, sive singulatim, sive coniunctim, a Nobis enixe efflagitarunt, ne inolitus iam et vetustus mos mutaretur has facultates obtinendi unico folio typis impresso et ab uno Officio distribuendo. Gravamen enim esse sibi dicebant tot Officia adire, idque facere non posse nisi ope procuratorum et non sine incommodis atque dispendiis.

Quae quidem omnia quum Nobis visa sint digna consideratione, ad gratificandum Episcopis et ad faciliorem ipsis reddendam suarum Ecclesiarum administrationem, praesentibus Litteris *motu proprio* et *certa scientia* statuimus et decernimus, ut in posterum facultates quinquennales, intra limites praefinitos et sub formulis exhibitis die 17 martii 1922 (2), ab una Sacra Congregatione tribuantur, apud quam omnes Episcopi, non obnoxii iurisdictioni sive Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, sive Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, relationes suas dioecesanas deferre tenentur, hoc est a Sacra Congregatione Consistoriali. Ministri autem Sacrae Congregationis Consistorialis, saltem ante initium cuiuscumque quinquennii, a singulis S. Sedis Officiis requirent an in « facultatibus quinquennalibus » aliqua mutatio perficienda sit, eamque in formulis, quae distribuendae deinde erunt, adamussim introducent. Praesentibus valituris, contrariis quibusvis, etiam peculiari mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XX mensis aprilis anno MCMXXIII, Pontificatus Nostri secundo.

PIUS PP. XI

## III.

*Al Card. Vicario: ordinando una giornata di speciali preghiere per l'incremento delle vocazioni ecclesiastiche.* [*A. A. S.* XV, 348].

**Lettera.** - Venerabilis frater Noster, salutem et apostolicam benedictionem. Dolendum profecto est - quod plurimi Nobiscum una dolent sacrorum Antistites - tam exiguum esse eorum numerum qui ad

(1) In sostanza si stabilisce che gli Ordinari, per ottenere le facoltà quinquennali, debbono d'ora in poi dirigersi alla sola Congregazione Concistoriale, che le darà in un'unica pagella, anche per quelle di competenza delle altre Sacre Congregazioni, come Sacramenti, Concilio, ecc.

(2) Non sono ancora rese di pubblica ragione.

sacerdotale munus contendant: unde fit, ut passim per Italiae dioeceses paroeciae satis multae suo sint curione miserrime destitutae. Cuius quidem rei causas non est cur hic consideremus; quodsi haud semel quae opportuniora ad experiendum remedia viderentur decessores Nostri significarunt, huic tamen incommodo sane gravissimo Ille unus plene congruenterque mederi potest, qui pretioso suo animas redemit sanguine iisque ad aeternam beatitatem traducendis Ecclesiam dedit suae missionis heredem. Qui cum suos docuisset quibus verbis Pater, qui est in caelis, orandus esset, non aliam praeterea visus est discipulis, adeoque omnibus hominibus, commendare precationem, nisi ut sacrorum copiam operariorum exposcerent: *rogate ergo dominum messis ut mittat operarios in messem suam.* Deo igitur benignissimo instandum: qua in re ut ceteris dioecesibus sit Alma haec Urbs exemplo, quae ipso Iesu Christi Vicario feliciter pastore proprio suo utitur, volumus, venerabilis frater Noster, ut stato certo quodam huius mensis iunii die, qui sit idem unoquoque in futurum anno hanc ad rem destinatus, in omnibus Urbanis templis sollemnes supplicationes habeantur ad divinae vocationis gratiam a Sacratissimo Corde Iesu, animarum amantissimo, quam plurimis impetrandam. Eiusmodi autem exemplum confidimus Episcopos omnes, Italiae potissimum, sic imitari, ut in sua quisque dioecesi idem statuant agendum quod Romae opportune fieri cognoverint; immo non tam confidimus quam certum habemus, cum ita ii sint Nobiscum coniuncti eoque animarum salutis studio flagrent, ut dubitare non liceat quin, te, venerabilis frater Noster, praeeunte, optata Nostra explere velint ac properent. Quae ut laetus consequatur exitus, quem, ceteroqui, Christus Iesus vel ipsa adhortatione ad precandum pollicitus esse videatur, efficiat quoque apostolica benedictio, quam tibi, venerabilis frater Noster, et clero populoque Urbis universo, paternae benevolentiae Nostrae testem, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die VIII mensis iunii, in festo Sacratissimi Cordi Iesu, anno MCMXXIII, Pontificatus Nostri secundo.

PIUS PP. XI.

## Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio.

I.

*De confessario consulente dimidiatam copulam* [Ex " Nederl. Kath. Stemmen ", 1923, p. 33-36].

**Instantia.** - *Beatissime Pater.* — Infrascriptus episcopus Harlemen. ad pedes S. V. provolutus, humillime exponit quae sequuntur:

Probati auctores docent coniuges non exercere onanismum coniugalem, quoties vir vas uxoris penetrat quidem, sed parum, v. g. pro dimidia vel tertia parte, et semen in vagina deponit. Hic modus coëundi conceptionem reddit quidem difficiliorem, at non impossibilem.

Ad notitiam episcoporum huius provinciae pervenit, nonnullos confessarios hanc doctrinam arripere velut remedium contra onanismum coniugalem. Paenitentibus quos metu prolis numerosioris vel onanismi vitio deditos, vel ad illud proclives inveniunt, sponte et promiscue suadent copulam, - ut vulgo dicitur, - dimidiatam, seu penetrationem vaginae partialem, aperte docentes coniuges hoc modo iure coniugali utendo non peccare, probabilitatem vero prolis simul valde diminuere.

Haec autem confessariorum praxis timoratis clericis et laicis, inter quos etiam sunt medici catholici, ita offensioni est ut de illa apud episcopos conquesti sint, rogaverintque an hoc scandalum possit tolerari. Gravamina quae afferunt sunt haec:

1. Quamvis theologi doceant copulam cum partiali penetratione non infici labe onanismi coniugalis, minime tamen eam ab omni peccato immunem esse declarant. Ut copula dimidiata licite exerceatur, omnes theologi exigunt causam saltem vere rationabilem et urgentem: quae causa rationabilis et urgens apud christianos, quorum matrimonium sit imago foecundi coniugii Christi cum Ecclesia, difficile esse potest solus timor ne proles numerosior nascatur. Qui ergo coniugibus ob hoc solum motivum, quod prolem non amplius desiderant, suaderet copulam cum penetratione incompleta, imprudenter ageret, dando consilium moribus christianorum connubii non tantum alienum, sed prorsus contrarium et nocivum, quod adhuc patebit ex iis quae sequuntur.

2. Modus ille copulandi, etsi theologi malitiam onanismi ab illo abiudicent, eundem tamen effectum producit: ut nempe prematur numerus liberorum qui nascuntur. Hunc effectum fautores et propagatores copulae dimidiatae non intendunt quidem sed de facto illum attingunt. Si haec praxis ubique divulgetur, haud dubium quin numerus nativitatum multum decrescat. Hic praesertim effectus excitat offensionem timoratorum, cum copula dimidiata sub hoc respectu neomalthusianismo plane aequiparanda sit.

3. Illa praxis coëundi, promiscue et imprudenter promulgata, invitat et conducit coniuges (praesertim si experirentur copulam dimidiatam conceptionem non semper praecavere) ad alium modum utendi coniugio, adhuc peiorem, quo nempe vir absque ulla penetratione semen ad ostium vaginae effundit, qui modus, ubi alius perfectior possibilis est, ab omnibus probatis auctoribus peccati mortalis accusatur, cum hoc idem sit ac moraliter impedire generationem: hoc enim modo rarissime et per accidens tantum sequitur praegnatio.

Ill.mi et rev.mi episcopi provinciae ecclesiasticae Neerlandiae, die 28 septembris huius anni congregati, haec omnia perpenderunt et unanimi consensu censuerunt: hunc congrediendi modum, nisi in casu particulari adsit vere urgens causa, reprobandum esse ut peccaminosum, perniciosum et scandalosum, eumque tam parum esse remedium coërcendi neomalthusianismum ut potius ad illum sollicitet et viam sternat.

Item praxim confessariorum sponte docendi copulam dimidiatam, eamque promiscue suadendi paenitentibus ob solam hanc rationem quod hi prolem amplius non desiderant, esse reprobandam uti imprudentem, temerariam, piarum aurium offensivam, christianis moribus relate ad matrimonii sanctitatem et foecunditatem contrariam.

Propter rei gravitatem vero praefati episcopi, ne temere procedant, expedire duxerunt S. Sedis sententiam super hanc quaestionem exquirere. Quare dubia sequentia humiliter iudicio S. V. submittunt:

Dubium I. An tolerari possit confessarios sponte sua docere praxim copulae dimidiatae, illamque suadere promiscue omnibus paenitentibus, qui timent ne prole numerosiore graventur.

Dubium II. An carpendus sit confessarius qui, omnibus remediis ad paenitentem matrimonio abutentem ab hoc malo frustra tentatis, DOCET exercere copulam dimidiatam ad peccata mortalia praecavenda.

Dubium III. An carpendus sit confessarius qui, in circumstantiis sub II, copulam dimidiatam paenitenti aliunde notam SUADET, vel paenitenti interroganti, num hic modus licitus sit, respondet simpliciter « licere », absque ulla restrictione seu explicatione.

**Responsio.** - Ill.me ac Rev.me Domine. In generali consessu habito feria IV, die 22 elapsi novembris, proposita fuerunt tria dubia ab Amplitudine Tua nomine episcopatus Neerlandiae ad hanc Supremam Congregationem S. Officii trasmissa. Id est:

I. An tolerari possit confessarios sponte sua docere praxim copulae dimidiatae, illamque suadere promiscue omnibus paenitentibus, qui timent ne proles numerosior nascatur.

II. An carpendus sit confessarius qui, omnibus remediis ad paenitentem matrimonio abutentem ab hoc malo avertendum frustra tentatis, docet exercere copulam dimidiatam ad peccata mortalia praecavenda.

III. An carpendus sit confessarius qui, in circumstantiis sub II, copulam dimidiatam paenitenti aliunde notam suadet, vel paenitenti interroganti num hic modus licitus sit, respondet simpliciter licere absque ulla restrictione seu explicatione.

Et Emi ac Rev.mi Cardinales una mecum Inquisitores Generales, quaestione diligenter perpensa, praehabitoque DD. Consultorum voto, respondendum mandarunt:

Ad I dubium, Negative. Ad II et III, Affirmative.

Insequenti vero feria V, die 23 dicti mensis, SS. D. N. Pius div. Prov. PP. XI, in solita audientia R. P. D. Assessori huius S. Officii impertita, relatam sibi Emorum Patrum resolutionem approbavit.

Haec pro meo munere Amplitudini Tuae significans, prospera cuncta atque felicia Tibi a Domino adprecor.

Amplitudini Tuae Rev.mae Addictissimus
R. Card. MERRY DEL VAL.

## ANNOTATIONES (1)

I. Sicut in opere *De Castitate*, n. 240 monuimus, qui vaginam parum penetrat consulto, ut vitetur generatio, peccat venialiter. Non peccat mortaliter, quia probabilitas foecundationis hac ratione non aufertur; peccat tamen venialiter, quia *positivam* difficultatem creat generationi, quando copiam alius melioris modi habet.

Quare, venialis ista labes rationibus, etiam iustis, quas coniuges habere possint optandi sterilitatem minime tollitur. Non ideo enim quidquam positive contra generationem agere possunt.

II. Hac data explicatione, responsa ad I et ad III facile capiuntur.

De I, dicendum est: confessarium suasorem peccati etiam venialis esse non posse.

De III valet istud: falsum respondet confessarius, dum, quod est moraliter malum dicit esse licitum.

De II tantum dubitari potest, propter controversam quaestionem: an liceat minus malum suadere ei qui ad maius est determinatus. Quod licere communiter admittunt, cum malum, sicut in casu proposito, est eiusdem generis.

Verum, in sua praefatione, episcopi Neerlandiae indicarunt cur, in concretis adiunctis, consilium istud esset scandalosum, quatenus ad neomalthusianas artes viam sterneret, et, propter obtentum effectum sterilitatis, pias aures offenderet. Iam vero, minus malum *scandalose* suadere minime fas est.

III. Observes meram appositionem seminis ad ostium vaginae notari tamquam peiorem modum utendi coniugio.

IV. Responsa ista non attingunt solutionem communiter datam de moralitate imperfectae penetrationis vaginae, in coniugii usu.

## II.

*Si dichiara non risultare che siano soprannaturali i fenomeni attinenti al P. Pio da Pietralcina, Cappuccino in S. Giovanni Rotondo* [*A. A. S.*, XV, 356].

**Dichiarazione.** — Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii fidei morumque integritati tutandae praeposita, peracta inquisitione super

(1) Ex "Periodica de re canonica et morali", auct. A. Vermeersch S. I., 1923 (XII) p. 33 s.

factis quae P. Pio vulgo da Pietralcina, Ordinis Minorum Capuccinorum, in conventu loci *S. Giovanni Rotondo* dioecesis Fodianae commoranti, tribuuntur, declarat ex praefata inquisitione non constare de eorumdem factorum supernaturalitate, ac fideles hortatur ut in propria agendi ratione huic declarationi se conforment.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 31 maii 1923.

Aloisius Castellano
*Supremae S. S. Officii Notarius.*

## Sacra Congregazione del Concilio.

*Si dichiara di diritto comune dei parroci la benedizione del Fonte nel gioredì santo, e obbligatoria anche quella della vigilia di Pentecoste* [Cfr. *A. A. S.*, XV, p. 297].

**Cremonen.** *Benedictionis SS. Fontis.* - 10 giugno 1922. — Esponeva l'Ordinario di Cremona, che a norma del Conc. Prov. Milanese VI, tenuto sotto s. Carlo Borromeo, i parroci, per la benedizione del fonte son tenuti a adire la rispettiva chiesa matrice o pievana, con un'ampolla vuota, la quale, finita la funzione, viene riempita dell'acqua nuova, e ricoperta di un velo bianco, con due chierici con torce riportata alla parrocchiale nel battistero. Il parroco fa quindi la funzione del sabato relativo, e all'antif. *Sicut cervus* viene processionalmente coi ministri parati al battistero, ove versa l'ampolla nel fonte aggiungendovi poi tant'acqua che valga a riempirlo. Ora, prosegue l'esponente, la consuetudine porta che nel *sabato vigilia di Pentecoste* tutto ciò venga omesso: nel sabato santo, il parroco fa tutta la funzione nella sua chiesa secondo il Rituale Romano: l'ampolla dalla matrice si manda a prendere mediante il sagrestano senza solennità alcuna e si versa nel fonte già benedetto. Ma tale consuetudine incontra varie resistenze: il Capitolo cattedrale e la maggior parte dei pievani non sarebbero alieni dal lasciare liberi i parroci (tanto onerati in quei giorni) di fare tutta la funzione nelle loro parrocchie, fermo l'onere di ritirare *in signum subiectionis* per mezzo delle matrici gli olii santi, tanto più che la prassi contraria sembra riprovata dal decr. 4005 in *Utinen.*, 14 genn. 1899 che dice: «debet *integra* in singulis ecclesiis fieri benedictio»: arrogi che il popolo vuol vedere l'acqua del fonte benedetta con l'infusione del cero, e vi attribuisce una certa virtù riguardo all'apicoltura e bachicoltura. Ma ad altri l'autorità di s. Carlo Borromeo sembra troppo venerabile.

La S. C. del Concilio ha preso in esame la cosa nella plenaria del 10 giugno 1922, in cui gli E.mi Padri, ai dubbi così formulati:

I. *An et quomodo benedictio sacri fontis fieri possit etiam in paroeciis filialibus in casu;*

II. *An tolerari possit consuetudo benedicendi aquam baptismalem semel in anno seu Sabbato sancto Paschatis, in casu;*

risposero:

Ad I. *Affirmative,* servatis *Missalis Romani* rubricis;

Ad II. *Negative.*

La qual risoluzione fu approvata dal S. Padre nell'udienza successiva.

La ragione del I è facile a scorgersi trattandosi di conformarsi al diritto comune, sancito anche nel c. 462. n. 7, ed essendovi nel caso il consenso della maggior parte degli interessati.

La ragione del II è questa. In appoggio alla opinione che vuole obbligatoria la sola benedizione nel Sabato Santo, e *non* quella della Pentecoste, non si arrecano che: *a*) Le parole del Rit. Rom.: *aqua vero solemnis baptismi sit eo anno benedicta in sabbato sancto Paschatis vel sabbato Pentecostes; b*) Il can. 462, n. 7, parla solo della prima e tace affatto della seconda. Ma questi argomenti sono futili: il Rituale Romano indica soltanto che nei battesimi conferiti tra Pasqua e Pentecoste si usa l'acqua benedetta nel sabato santo; e negli altri quella benedetta il sabato di Pentecoste; sicchè la conclusione è la contraria. Il can. 462, n. 7 non fa altro che enumerare le funzioni *riservate* al parroco, il che non è correggere e tanto meno *espressamente* (come si richiede nel can. 2) la legge liturgica tante volte ribadita (cfr. 2878, *Urbevet.*, 7 dec. 1844; 3431, *S. Hippolythi,* 13 apr. 1874 etc.) su l'obbligo delle *due* benedizioni. Tutt'al più dal *silenzio* del Codice potrebbe arguirsi che la benedizione del fonte nella vigilia di Pentecoste non è riservata al parroco: dalla quale conclusione, sebbene non la ribatta apertamente, la S. C. mette discretamente in guardia: *pro simili riservatione non incongrue quis ex legis analogia et ex can. 6, n. 2, argueret.* Si ammette che per *speciali* circostanze possa dispensarsi da questa seconda benedizione. Cfr. *Lucan. et Arimin.*, 22 apr. 1907 [*M. E.*, XIX, 105] ove sono per esteso altre risoluzioni. Ma tale dispensa *contra legem* non può valere fuori dei casi espressi (cfr. c. 49).

## Sacra Congregazione dei Religiosi.

*Circa l'obbligo del religioso passato a altra religione di portare l'abito di questa nel noviziato.* [*A. A. S.* XIV, 289].

**Dubbio.** – Sacrae Congregationi de Religiosis propositum fuit sequens dubium pro opportuna solutione:

« Religiosus, qui in quadam religione professus, obtento indulto « Apostolico, ad aliam religionem transit, teneturne ad habitum novi- « tiorum religionis *ad quam* suscipiendum et gestandum perdurante « novitiatu in nova religione? ».

Sacra autem Congregatio re mature perpensa respondendum censuit, prout respondet: *Affirmative.*

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 14 maii 1923.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Non si comprende come possa pensarsi il contrario, che cioè, il religioso passato col permesso della S. Sede in altra religione, col conseguente diritto e dovere di fare in questa il noviziato, debba sì clamorosamente distinguersi dagli altri novizi non portandone l'abito! Giuridicamente poi basta osservare il c. 553 che dichiara espressamente « cominciare il noviziato col riceverne l'abito » e il 635 § 1, che durante il noviziato è sospeso qualsiasi obbligo particolare della religione da cui si sia usciti: ed è certo obbligo *particolare* il portarne l'abito.

## Sacra Congregazione dei Riti.

*Circa il cereo Pasquale* [*A. A. S.*, XV, 237].

**Dubbio.** - A R.mo Procuratore Generali Ordinis Fratrum Minorum sequentia dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humiliter exhibita sunt videlicet:

Per decretum n. 3479 *Societatis Ssmi Sacramenti*, die 8 februarii 1879, ad II, proposito dubio: « Num quoties datur benedictio « Ss.mi Sacramenti cum Ostensorio, tempore paschali, cereum paschalem « toties accendere liceat? » responsum fuit: *Negative.*

Nunc quaeritur circa sensum huius responsi:

« I. An cereus paschalis accensus in Vesperis debeat exstingui etsi « Benedictio cum Ss.mo Sacramento immediate sequatur? ».

« II. An, si Missae solemnes aut solemnes Vesperae, tempore pa- « schali, celebrentur coram Ss.mo Sacramento solemniter exposito, cereus « paschalis accendendus sit, vel non? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, ita respondendum censuit;

Ad I. Posse cereum paschalem retineri accensum.

Ad II. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.
Atque ita rescripsit ad declaravit die 13 aprilis 1923.

✠ A. Card. Vico, Episcopus Portuen. et S. Rufinae,
*S. R. C. Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

### Sacra Congregazione per la Chiesa d'Oriente.

*S'indulgenzia una giaculatoria per impetrare la salvezza della Russia.*
[*A. A.* S., XV, 295].

**Rescritto.** - Cum infrascriptus Adsessor Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali supplicem libellum Ss.mo Domino Nostro Pio Divina Providentia PP. XI porrexerit, ut indulgentiam impetraret tercentum dierum *toties quoties*, defunctis quoque applicabilem, ab omnibus lucrandam qui devote recitaverint preculam *Salvator mundi, salva Russiam*, Спаситель міра, спаси Россію, quae iam in usu est apud Russos emigratos tum catholicos tum dissidentes, ad obtinendam nempe salutem Russiae, Sanctissimus, in Audientia diei 24 maii 1922, annuere dignatus est « pro gratia ut in precibus ».

Datum Romae, ex aedibus huius S. Congregationis, die 24 maii 1923

L. ✠ S.

Isaias Papadopulos, *Adsessor.*

---

## CONSULTAZIONI

### Circa la tassa di ricchezza mobile e di manomorta su pensioni ecclesiastiche.

*(Continuazione e fine vedi: pag. 181).*

Il decreto « Cum nuperrimis ». — Questo Decreto eminentemente saggio e provvidenziale è certo una vera legge, e legge di ordine generale per quanto attinente a circostanze di luoghi e tempi particolari: « Hanc *normam generalem* statuendam ac *tenendam esse* (Sanctissimus) diiudicavit ». Non vi è poi dubbio che anche dopo il Codice resti in pieno vigore, per le stesse ragioni accennate in *M. E.* XXXI, 301 ss. quanto alle disposizioni della S. Sede sul servizio militare dei chierici.

Ma le interpretazioni che di esso si diedero sia quanto al suo contenuto giuridico; sia quanto alla ragione fondamentale della legge, ossia quanto al

fine della legge; sia quanto allo spazio di sua applicazione; sia quanto al tempo della computazione della norma contenuta nel Decreto non sempre furono o sono completamente esatte.

1. Quanto al contenuto giuridico. Esso da alcuni fu considerato come nuovo, e in opposizione all'antico diritto comune (1), da altri come una deroga al comune diritto, da altri come un provvedimento speciale... tutto inspirato alle norme di equità (2). Ma invece da quanto abbiamo sopra esposto già sufficientemente risulta che il contenuto giuridico di questo Decreto non è nuovo nè diverso dai principii generali del diritto comune, che esso anzi non è che la redazione in una formola generale di quei principii; risulta eziandio che esso propriamente non è un provvedimento speciale perchè da una parte il Decreto lo chiama norma generale e dall'altra già l'antico diritto affermava questi principii come regola generale (3); risulta infine che se questo decreto, come l'antico diritto comune, è fondato sulla naturale equità, non è però da contrapporsi nettamente alla *ratio scripti iuris antiqui*; o allo *strictum ius* (4), tanto è vero che di queste norme essenzialmente equitative lo stesso *ius comune* ne aveva fatto una vera legge come sopra si è accennato, e del resto, in genere, quelle tra le vere e proprie leggi sono migliori e più saggie che a questa equità si ispirano (5).

Quindi è che anche prima del Decreto presente la S. Congr. come in una *Pisauren.-Pensionum* 17 settembre 1869, relativamente alla riduzione già aveva risposto: « *Affirmative*, data facultate retinendi ratam partem taxae de facto extortae », così in altri consimili casi applicava, giusta la misura del danno, *i principii del ius comune* (6). Quindi è che la stessa S. Congregazione in una causa trattata dopo la promulgazione del Decreto, ma riguardante anche epoche e rate scadute e non ancora pagate prima di esso decreto – non ancora prima applicabile *vi sua*, perchè non retroattivo – applicò la stessa norma, lo stesso contenuto giuridico, che in esso è formulato (7).

Nè quelle interpretazioni restrittive furono sempre senza effetto in pratica, perchè i Canonisti a fianco della norma generale cercarono subito la limitazione, specialmente in quella, che chiamarono sua *ragione fondamen-*

(1) Santi, lib. III, tit, XII, n. 25, 26: « Integre est solvenda pensio absque com- « pensatione onerum, quae imponentur a publica auctoritate, sive ecclesiastica, sive « civili... Attamen, in peius mutatis conditionibus Ecclesiae in Italia praesertim, quoad « beneficia *alia regula adoptari coepit...* » e ciò precisamente per questo Decreto.

(2) S. C. VV. e RR., *Romana – Reductionis pensionis*, marzo 1895, Foglio d'ufficio, pag. 6 e 7.

(3) Ferraris, *Bibl.*, v. *Locatio*, n. 37: « *Regulariter* loquendo, ob... evenientes « casus sine culpa conductoris (e, in caso, del Pensionario) debes remittere mercedem « (e, in caso, la pensione) vel in totum... vel ad ratam... ».

(4) Quasi che il Decreto per dirlo con la l. 1. *Princ. de leg. praest.* (XXXVII, 5) « aequitatem quamdam habeat naturalem et ad aliquid *novum* », e che nel Decreto « aequitatis ratio potius attendi debeat, quam stricti iuris ».

(5) Bonfante, *Ist. Dir. Rom.*, 8, 44; Leibnitz, *Opusc. ad ius att.* pag. 279; Pacifici-Mazzoni, *Ist. Dirit. Civ.*, Intr. not. 33-37, lib. I, tit. I, pag. 4, not.

(6) S. C. VV. e RR., *Aesina-Pensionis*, Foglio d'ufficio, pag. 10.

(7) *Aesina – Pensionis* cit.

*tale* (1) cioè la *non modica diminutio*, quasi che ciò fosse giuridicamente qualche cosa di nuovo. Ma ciò non è nè nuovo, nè speciale. L'antico diritto già l'aveva contemplato, e più rettamente, non come una ragione fondamentale restrittiva della legge, ma come una eccezione, implicita del resto così a questa come a consimili norme di diritto. « Septimus (l'ultimo) casus est – « insegna il Ferraris (2) – quando damnum ex... casu fortuito proveniens est « modicum. Communis, textu expresso in l. *Si merces*, 25, § *Vis maior*, ff. *Lo-* « *cati*, ibi: *Modicum* damnum aequo animo debet servare Colonus (in caso, il « beneficiato), cui immodicum lucrum non aufertur, quia qui sentit commo- « dum, sentire debet et damnum ».

2. Quanto alla ragione fondamentale, ossia al fine del Decreto. La lettera, o meglio la disposizione sostanziale del Decreto è questa: « SS.mus Do- « minus noster omnibus undequaque perpensis, hanc normam generalem sta- « tuendam ac tenendam esse diiudicavit: nempe ut amissio vel diminutio « redituum beneficiorum in communi beneficiarios et pensionarios afficiat, « nullo facto inter ipsamet Beneficia, ipsasque pensiones discrimine, ita ut « praefatis reditibus imminutis vel amissis, habita proportione imminui etiam « pro rata debeant vel cessare pensiones ». Orbene questa disposizione dovette certamente avere ed ha il suo motivo fondamentale, la sua *ratio legis*.

Ma nell'indagare questa *ratio legis*, alcuni, specialmente tra le parti contendenti, confondendo il motivo del legislatore con i motivi esposti nelle petizioni dei beneficiati interessati, ed accennati nello stesso Decreto (3), giunsero a sostenere che per l'applicazione del Decreto era necessario che i Beneficiati fossero veramente *in angustiis constituti*, cioè ché fossero poveri, quasi da non restare loro neppur da vivere, che fossero *haud amplius oneribus ab se ferendis pares* (4). Ma questo è evidentemente esagerato, perchè *ad impossibilia nemo tenetur* e non v'è bisogno che alcun Decreto lo dica.

Altri, specialmente tra i Canonisti, insistendo essi pure su quello, da cui presero le mosse e i lamenti dei Beneficiati e il decreto stesso, dissero, ed a maggior ragione, che la « *ratio* decreti est *diminutio non modica* redituum » (5), od anche « rationem fundamentalem in eo esse positam, ut verificetur *notabilis* seu *gravis diminutio* redituum beneficii » (6). Ma oltre all'osservare che il

(1) Santi, cit. n. 27.

(2) Cit. v. *Locat.*, n. 45.

(3) Che questa confusione sia da riprovarsi appare da questo solo riflesso che alcuni di questi motivi, anzi quello dagli interessati esposto come *principale*, è certamente inane, quello cioè che « illud vel maxime grave ipsis visum est, quod ad pen- « sionum solutionem ab iis urgerentur, quorum favore in actu collationis legitime « sunt impositae aut reservatae ». Ed invero chi poteva o doveva domandare il pagamento delle pensioni, all'infuori dei pensionarî interessati? L'autorità ecclesiastica, o il giudice ecclesiastico forse? Ma questi ad istanza di chi avrebbero potuto muoversi, se non degli stessi pensionarî, gli unici interessati?

(4) S. C. VV. e RR., *Romana-Pensionis*, Summ. pag. 8; e *Romana-Reductionis Pensionis*, marzo 1895, Sommario, passim.

(5) De Angeli, *Prael. Iur. Can.*, lib. III. tit. XII.

(6) Santi cit., lib. III, tit. XII, n. 27. È anche da notarsi che la S. Congr. dei VV. e RR. *Romana-Quoad reductionem vel suppressionem pensionum*, maggio 1873

Decreto dice in seguito « inspecta universa rei ratione », e più espressamente *omnibus undequaque perpensis*, per questa parola *ratio*: o si intende il fine della legge, ed allora ciò non è esatto perchè, come appare da quanto fu sopra esposto del diritto comune, il fine vero e proprio si attiene ad una norma complessa di equità e di diritto naturale; oppure si intende, e più giustamente, una condizione, uno stato di cose, che attrasse l'attenzione del legislatore, che è rispecchiata dal Decreto, e che è la materia regolata dal Decreto, ed allora questo stato di cose non è sufficientemente e completamente lumeggiato da quella formula quasi astratta: *non modica* o *gravis diminutio redituum*.

Questa fu a nostro modesto avviso la causa principale per cui mentre il presente Decreto doveva offrire « ovunque una norma di applicazione facile e piana » (1), si diè tuttavia luogo a « nuove controversie, l'una di fatto sulla quantità effettiva dell'annua rendita beneficiale, specialmente nelle Parrocchie, che sinora non subirono lo spoglio dei loro beni; l'altra di diritto... »; controversie che determinarono come due sedi competenti, per quella di fatto, le Curie Diocesane, per quelle di diritto la S. Congregazione dei VV. e RR. (2).

Peraltro, come anche meglio apparirà in seguito, il Legislatore del Decreto ebbe sott'occhio uno stato di cose, benchè complesso, tuttavia ben determinato, stato di cose importato dalle ultime leggi italiane in materia beneficiaria, le quali, unica eccezione fatta per i benefici parrocchiali (benefici curati e coadiutoriali) e le Chiese recettizie (specie di Parrocchie delle provincie specialmente meridionali), assoggettarono a conversione il patrimonio di tutti gli altri benefici ecclesiastici, falcidiandone enormemente il reddito.

3. Quanto al luogo di applicazione. Alcuni ritennero questo Decreto applicabile solo, o particolarmente all'Italia (3); altri lo ritennero come « l'unica legge, cui tutti debbono uniformarsi, e secondo la quale debbono giudicarsi le questioni riferibili al proposto argomento » (4), e ciò più giustamente inquantochè il presente Decreto, in sostanza, non è che l'applicazione di norme generali di diritto comune.

4. Quanto al tempo di computazione della pretesa grave diminuzione dei redditi. Certo infatti è che una quantità qualunque non può dirsi diminuita in un dato grado, se prima non si determini il tempo, da cui si deve misurare il quantitativo della diminuzione, affine di istituire un adeguato confronto tra il quantitativo del tempo precedente, e quello del tempo susse-

al dubbio terzo: « Se e come debbano pagarsi le pensioni sul reddito delle parrocchie eccedente i cento, e sul reddito delle mense Vescovili eccedente i mille? » rispose: « Praelevatis Mille et respective Centum, reductio proportionalis Pensionum *ob immi-* « *nutionem redituum Beneficiorum*, de qua in citato Decreto instituenda erit super « residuo redituum dictorum Beneficiorum ». La quale causale forse fu aggiunta, più che altro, perchè il Decreto fu esteso oltre che ai Benefici soggetti a conversione, anche a quelli conservati dalle Leggi italiane, come apparo dalla causa. Sul che torneremo in seguito.

(1) S. C. VV. e RR., *Romana-Quoad reduct.* cit.

(2) Ibid., pag. 2.

(3) Per l'art. 11, Legge 7 luglio 1866, ecc.

(4) S. C. VV. e RR., *Romana-Pensionis*, settembre 1878, Somm. pag. 6.

guente, per rilevarne la differenza. In sostanza per stabilire la pretesa diminuzione, bisogna anzitutto fissare il *minuendo* dell'operazione aritmetica di sottrazione.

Ma donde pigliare le mosse? « Quindi la necessità (1) di conoscere, se le rendite di un Beneficio, che il Decreto *Cum nuperrimis* suppone perdute o diminuite, siano quelle assegnate al Titolare al tempo in cui fu investito del Beneficio ed impostagli la pensione (2), ovvero siano quelle che il Beneficio rendeva prima delle nuove vicende politiche, ossia del 1870, da confrontarsi colle rendite attuali, all'effetto di giudicare con equità se e di quanto per le predette vicende d'Italia, possa dirsi avvenuta la diminuzione reale ed effettiva di quelle rendite primitive al senso del detto Decreto ».

Osserviamo intanto che non è esatto dire, – specialmente se, come è, deve intendersi non solo di Roma ma di tutta l'Italia, – « prima delle nuove vicende politiche, ossia prima del 1870 », perchè non si tratta di vicende politiche propriamente, ma di vicende beneficiarie, ossia delle leggi italiane in materia beneficiaria, risalenti al 7 luglio 1866.

« Sembra che – si continua nello stesso foglio di ufficio citato – lo straordinario Decreto non abbia avuto di mira che lo stato delle rendite, quale era al tempo in cui il Titolare fu investito del Beneficio ed impostagli la pensione » (3). Ma ciò, secondo il nostro modesto modo di vedere, non è del tutto esatto. In questo caso il Decreto non avrebbe detto propriamente nulla di nuovo, nè di veramente necessario. Sembra invece a noi che il Decreto abbia precisamente avuto di mira lo stato delle rendite beneficiali, quali erano generalmente al tempo del Decreto stesso, in seguito alle leggi italiane nuove o recenti, che assoggettarono il patrimonio di quasi tutti i benefici ecclesiastici a conversione, ed insieme ad enorme riduzione o diminuzione. Di modo che basterà che una pensione sia stata imposta prima della conversione, cioè prima del 1866, perchè dall'epoca del Decreto, e cioè dal 1871, esso si debba applicare indistintamente a tutti questi benefici, salvo particolarissima eccezione, di cui diremo in seguito.

Ma per chiarire la presente materia, bisogna distinguere i benefici ecclesiastici assoggettati a conversione, da quelli a questa conversione non assoggettati.

Benefici assoggettati a conversione. — Il Decreto nostro esordendo: « Cum nuperrimis hisce temporibus reditus ecclesiasticorum Beneficiorum in « Italia existentium ob rerum vicissitudines non modicam passi fuerint dimi- « nutionem », con quelle parole *ob rerum vicissitudines* accenna sopratutto alle leggi di abolizione della cosidetta *manomorta ecclesiastica*, che assog-

(1) S. C. VV. e RR., marzo 1895, Foglio d'ufficio, pag. 6.

(2) Conforme alla sentenza comune prima del Decreto *Cum nuperrimis*. Tonduti, *De Pens. Eccl.*, cap. 58, n. 4 e 5; Oldrad., cons. 58; Veral., decis. 330, part. 3, n. 7; S. Rota, decis. 43, n. 5, e decis. 444, n. 4; De Rosa, *De exec. Litt. Ap.*, c. 5, n. 245, e c. 7, n. 201; Pitonio, *Discept. eccl.*, 152; Riganti, *Comment. in Reg.*, Cancell. Ap, n. 45; De Luca, *De Benef.*, disc. 90, n. 19, ecc.

(3) Conforme del resto al De Angelis e al Santi citati, lib. III. tit. XII.

gettarono a conversione e a grave diminuzione tutti i beni immobili di tutti gli enti ecclesiastici, fatta solo qualche eccezione di alcuni enti e per alcuni beni (1).

Enumereremo in breve gli effetti di dette leggi.

Anzitutto sarà bene di rilevare subito che per quanto allo Stato ed al Legislatore del 1866 si siano presentati vari modi di inscrivere le rendite dei beni ecclesiastici assoggettati a conversione, cioè vari modi di determinare e conguagliare la relativa rendita dei beni ecclesiastici, e tra i primi di questi modi, il giusto estimo all'atto di incameramento, tuttavia il Legislatore volle tassativamente scegliere per termine di conguaglio l'imponibile alla tassa di manomorta, vale a dire la rendita ecclesiastica che nel 1862 fu denunziata dagli enti ecclesiastici allo scopo della tassa di manomorta, e come tale accertata e sottoposta a detta tassa. Sistema questo certamente fiscale e punto favorevole ai Benefici ecclesiastici (2).

Ciò posto su questa rendita dei beni immobili fu dedotta l'imposta fondiaria, computabile circa del 20 per cento. Prendiamo un Arcivescovado, che prima avesse una rendita di lire 55,000, un Vescovado di una rendita di lire 18,334, un Canonicato Metropolitano di una rendita di lire 2,750: la rendita del primo fu ridotta a lire 44,000, quella del secondo a lire 14,667.20, quella del terzo a lire 2,200.

Per l'art. 18 della legge 15 agosto 1867 fu imposta una tassa straordinaria, che fu vero parziale incameramento, del 30 per cento, e così la rendita del primo fu ridotta a lire 30,800, quella del secondo a lire 10,267,04, quella del terzo a lire 1,540.

Ma per lo stesso articolo si fece inoltre una deduzione del 30 per cento per decime sacramentali sul residuo 70 per cento. E computando secondo calcoli approssimativamente esatti, che le decime sacramentali del primo fossero proporzionalmente in lire 5,000, quelle del secondo in lire 1,666, quelle del terzo in lire 250, cioè il dodicesimo della rendita, le rendite del primo diminuiscono a lire 29,300; quelle del secondo a lire 9,767.24, quelle del terzo a lire 1465.

Ma già prima del 1870, per le leggi 14 luglio 1864, n. 1830, 25 giugno 1866, n. 3023, 7 luglio 1868, n. 4490, 26 luglio 1869, n. 4513, su quelle rendite già gravava l'imposta di ricchezza mobile nell'aliquota del 8,80 per cento: quindi la rendita netta del primo in realtà non era che di lire 26,721.60, quella del secondo di lire 8,907.73, quella del terzo di lire 1,336.08.

Ma vi è ancora la tassa di manomorta, in ragione del 4,80 per cento, imposta già dalla legge 21 aprile 1862, e così la rendita netta del primo non era che di lire 25,135.80 o di lire 25,136.70, la rendita del secondo di lire 8,600.83, quella del terzo di lire 1,251.88.

(1) Leggi 7 luglio 1866, n. 3096, art. 11 e 32; 15 agosto 1867, n. 3848, art. 2, 18, 22, 25.

(2) Cfr. Primo disegno di legge sull'asse ecclesiastico presentato d'accordo fra i due Ministri dei Culti e delle Finanze. Sess. 1865-66, stamp. 12; Controprogetto della Giunta Parlamentare, ivi; Osservazioni dell'on. Cordova nella Tornata 14 giugno 1866. *Atti parl.*, Legisl. IX, Sess. I, 1865-66.

Ancora, per l'art. 31 della citata legge 7 luglio 1862, tali rendite erano pure assoggettate alla quota di concorso, quindi la rendita netta del primo non era in realtà più che di lire 19,234.57 circa, quella del secondo di lire 8,099 circa; quella del terzo non più che di lire 1201.58 circa.

E tralascio la tassa di passaggio di usufrutto, imposta già per la legge 1866, perchè di indole personale, per quanto essa pure sia una imposta.

Cosicchè la rendita di quell'arcivescovado, che in origine, prima dell'abolizione della manomorta, o delle *rerum vicissitudines* era di lire 55,000, all'epoca del decreto era di lire 19,234.57 circa, quella del Vescovado di lire 183,334, era di lire 8,098.82 circa, quella del Capitolo Metropolitano di lire 2,750 era di lire 1,201.58 circa.

Abbiamo cioè una diminuzione *di più della metà* in tutte le rendite beneficiali. Ora se per diritto comune secondo una grave opinione di Canonisti si ha « magnum, seu notabile et immodicum damnum, quando tertia « pars fructuum, qui communiter colligi solent, deficit; sic Panormitanus, « Navarrus et alii... » (1), per argomento *ex analogia*, e a miglior ragione bisognerà conchiudere che le *rerum vicissitudines* del Decreto, ossia specialmente l'abolizione della manomorta, hanno arrecato, per se stesse, generalmente e indistintamente, un grande e notevolissimo danno a tutti i benefici assoggettati a conversione, ossia a quasi tutti i benefici ecclesiastici.

Quindi basterà che la pensione sia stata imposta prima di queste *rerum vicissitudines*, perchè si possa affermare senz'altro che il decreto, ossia che la riduzione proporzionale della pensione stabilita nel decreto, deve applicarsi; nè fa duopo in questi casi istituire quella particolare questione di fatto sui redditi del benefizio all'epoca dell'imposta pensione, per farne il confronto con lo stato attuale.

Anzi a nostro modesto avviso, questa è la particolarità saggia e provvidenziale del presente Decreto, la cui portata si può definire dicendolo un decreto speciale avente per oggetto tutta una categoria generale di benefizi, quelli assoggettati a conversione, nel senso che dopo le *vicissitudini* specialmente importate dalle leggi di abolizione della manomorta si debba presumere in tutti questi benefizi la notevole diminuzione dei redditi.

Donde anche segue che l'*onus probandi* la mancanza di questa diminuzione notevole incombe sul pensionario.

E ciò a maggior ragione ai nostri giorni, in cui quello stato di cose si è inasprito ancora di più, oltre chè per l'abolizione delle decime sacramentali, anche per l'aumento della ricchezza mobile prima e per la conversione della rendita poi. La rendita infatti di quell'Arcivescovado che prima dell'abolizione della manomorta si poteva, tra i beni immobili e decime sacramentali, computare in lire 60,000, è ridotta a sole lire 17,382.05, e dal 1912 a sole lire 15,905.54. La rendita di quel Vescovado che tra beni immobili e decime sacramentali era di lire 20,000, fu di lire 7,291.94, e dal 1912 di sole lire 6,362.26. La rendita di quel Capitolo metropolitano, che si poteva, parimenti tra beni immobili e decime sacramentali, computare in lire 3,000, da lire 1,087.36 diminuì dal 1912 a lire 953.58.

(1) Ferraris, *Bibliot.* voc. *Locatio.* n. 46.

Benefici non assoggettati a conversione ossia le parrocchie. E noto che vi è solo una categoria di beneficî, quelli curati, i cui beni immobili non furono soggetti alla abolizione della manomorta e alla conseguente conversione in rendita dello Stato.

I beni immobili delle parrocchie non furono per nulla toccati dalle Leggi italiane: così pure in massima le loro rendite non furono, almeno notevolmente assottigliate.

Su di queste rendite non gravano che due tasse speciali, quella della manomorta e quella di quota di concorso; ma la manomorta non è che di lire 4,80 per cento e la quota di concorso opera meno aspramente che per gli altri beneficî maggiori, specialmente i Vescovadi. Se le tasse in genere, come per tutti i privati, sono aumentate, questo aumento è relativo all'aumentato reddito. I beni delle parrocchie non subirono l'incameramento parziale, o tassa straordinaria del 30 per cento. Sulle loro rendite non gravano contemporaneamente i due tributi di fondiaria e di ricchezza mobile. I loro redditi poichè non furono convertiti in rendita dello Stato, non si trovarono soggetti all'aumento continuo della ricchezza mobile sui titoli di Stato, nè andarono soggetti alla conversione da 5 per cento, al 3,75 per cento e poi al 3,50 per cento.

Quindi è che il Decreto *Cum nuperrimis*, partendo dal fatto della non modica *diminutio* delle rendite beneficiali per le nuove leggi o *vicissitudini* di cose, non poteva avere sott'occhio, almeno principalmente, le Parrocchie.

Quindi è pure a nostro modesto avviso che, come non si può presumere che per le nuove *rerum vicissitudines* i redditi delle Parrocchie abbiano subito in generale grave danno, così è che il decreto *Cum nuperrimis*, non solo perchè non è frequente il caso di pensioni imposte su Parrocchie (1), ma anche più specialmente per i sopra esposti motivi, non riguarda le Parrocchie, e i beneficî curati, almeno principalmente (2).

Ben è vero che la S. Congr. nella stessa *Romana-Quoad reduct.* del maggio 1873 estese o applicò il decreto *Cum nuperrimis* anche alle Parrocchie ma si trattava del caso di congrua, espressamente salvata in ogni caso dal Decreto nostro, e d'altronde già dalla S. Congregazione nella stessa causa proposta nel 1870 (3) quel generale principio era stato riconosciuto.

Per le Parrocchie adunque è perfettamente esatto il dire che per l'applicazione delle norme del diritto comune, e per l'applicazione (o estensione) del Decreto è necessario che si verifichi il grave danno, nel caso, e che s'istituisca quel confronto tra l'epoca in cui fu imposta la pensione, e l'epoca attuale.

Donde anche ne segue che trattandosi di Parrocchie, poichè non si presume di regola generale il grave danno, l'*onus probandi* tale grave danno ossia la *non modica diminutio* incombe alla Parrocchia, su cui grava la pensione; mentre che nel caso di tutti gli altri beneficî, al pensionario piuttosto incombe l'*onus probandi* il non avvenuto grave danno.

(1) S. C. VV. e RR., *Romana - Quoad reduct.*, Luglio 1870, Consult., pag. 2, 3.

(2) S. C. VV. e RR. *Romana - Quoad reduct.*, Luglio 1870, Consultazione, pag. 2 e 3; *Romana - Reduct. pension.*, Marzo 1895, Somm., pag. 20.

(3) Ibid., *Consultazione*, pag. 2, 3.

Conclusioni generali. — Tenendo ben ferme le distinzioni:

1° Tra le tasse che incidono la pensione, ossia la tassa di ricchezza mobile imposta sulla stessa pensione, e per la quale vi è il diritto di rivalsa e le tasse che incidono il beneficio su cui grava la pensione, cioè la tassa straordinaria del 30 per cento, la tassa di manomorta, la tassa di quota di concorso, il tributo fondiario, e altre tasse simili, non esclusa quella di ricchezza mobile che incide le rendite del beneficio come tali.

2° Tra i beneficî colpiti dall'abolizione della manomorta e assoggettati a conversione, cioè le Mense Vescovili, i Capitoli Cattedrali, le Cappellanie corali, le Fabbricerie, e i beneficî non colpiti da quella abolizione, e non assoggettati a conversione, cioè i beneficî curati, si possono stabilire le seguenti norme:

I. La tassa di ricchezza mobile gravante sulla pensione si deve, per la stessa sua natura, sostenere tutta dal pensionario, qualunque sia lo stato del beneficio, su cui fu riservata la pensione, e quali che siano le condizioni di riserva della pensione, siano esse ordinarie che straordinarie, generali che speciali, a meno che vi sia espressamente la condizione specialissima, non ancora fin qui praticata, del compenso *in di più* per questa tassa (1).

II. Le altre tasse devono per diritto comune e per il Decreto *Cum nuperrimis*, essere, in via generale, sostenute non in tutto, ma proporzionalmente dal pensionario in un col Beneficiato, se il Beneficio, su cui fu imposta la la pensione, fu colpito dalla abolizione della manomorta, e i suoi beni convertiti; a meno che il pensionario provi nel caso particolare che il Beneficio, per eccezione, chè altrimenti non può essere, non subì in realtà e per altre ragioni, grave danno.

III. Queste stesse altre tasse, per diritto comune e per lo stesso decreto *Cum nuperrimis* devono in via generale, essere sostenute tutte dal Beneficiato, se il Beneficio, cui fu imposta la pensione, non fu colpito dalla abolizione della manomorta, e i suoi beni convertiti, ossia se il Beneficio è un beneficio curato, a meno che il Titolare del Beneficio provi nel caso particolare, che questo per altre ragioni ha subito un grave danno, ossia una *non modica diminutio.*

Applicazione al caso. — La tassa di ricchezza mobile relativa ai redditi della pensione deve adunque essere sostenuta tutta dal Pensionario ossia dal Parroco di B, e per questa il Parroco di A di buon diritto può rivalersene mediante ritenuta.

La tassa di manomorta, e qualsiasi altra tassa devono esser tutte sostenute dal Parroco di A, non verificandosi le condizioni, contemplate sia dal Diritto comune, sia dal Decreto *Cum nuperrimis*, secondo le quali il Pensionario è tenuto proporzionalmente a sostenere con il Beneficiato tali oneri.

Infatti i redditi della Parrocchia A, dall'epoca della imposta pensione ad oggi, se non sono migliorati, certamente non sono notevolmente diminuiti, e niente di tale diminuzione si asserisce nel caso.

(1) Cfr. legge 22 luglio 1894 n. 339, art. 3, comm. 3, coll. con la legge 8 agosto 1895, art. 12; S. C. VV. e RR. *Fod. seu Tr.* 1890, pag. 7-8 ecc.

Quindi al dubbio, così come proposto, se cioè la pensione sia da pagarsi immune ossia netta dalle tasse di ricchezza mobile e di manomorta, si dovrebbe, secondo i principî sopra esposti, rispondere: *negative* ad 1$^{um}$ partem; *affirmative* ad 2$^{am}$.

Non ci nascondiamo però che il dubbio, così come proposto, non ci pare nè chiaro nella esposizione dei termini, nè tecnico, ossia preciso nell'applicazione dei principî giuridici, che ad esso possa farsi.

Il termine *immune* si riferisce alla legge: una pensione è o non è immune da tasse, se la legge la esenta o no; il termine *netto* si riferisce al pagamento della stessa pensione. Ora se si consideri che - come ben osserva il *Monitore ecclesiastico* sopra citato - chi, nel pagare la pensione, si trattiene l'ammontare delle imposte su di essa, paga tuttavia per quanto è da sè, franca e libera, ossia intera e netta la pensione, quel dubbio, così come proposto, non sembra chiaro.

Neppur tecnico, perchè la posizione giuridica della pensione di fronte all'imposta, che grava su se stessa, è diversa affatto di quella, che ha di fronte alle imposte che gravano sul beneficio, delle cui rendite essa è una parte: nè si possono, senza confusione, ed errore, applicare promiscuamente all'una e alle altre tasse gli stessi principî o criteri.

Inerendo adunque sulla distinzione di queste tasse, distinzione chiaramente del resto contenuta nel classico commento del *Monitore ecclesiastico* sopra citato, nonchè nella decisione della Sacra Congregazione del Concilio ivi annotata, sembra da preferirsi formulare così i dubbi:

I. Da chi e in quale misura deve esser sostenuta l'imposta di ricchezza mobile sulla pensione.

II. Da chi e in quale misura deve essere sostenuta l'imposta di manomorta sul beneficio nel caso.

Così formulati i dubbi, la risposta secondo i principî sopra enunciati sarebbe:

Ad I$^{um}$. Dal solo Pensionario, ossia dal Parroco di B, e per intero.

Ad II$^{um}$. Dal solo Titolare del Beneficio, ossia dal Parroco di A, e per intero.

---

# QUESTIONI

### Circa gli obblighi del Canonico giubilato.

Nel Capitolo Cattedrale della diocesi di F. le Dignità ed i Canonici digniori hanno l'obbligo dalle proprie costituzioni - approvate dall'Ordinario - di cantare la messa nelle ferie immediatamente susseguenti alla solennità di Pasqua, Pentecoste e Natale in ordine di grado gerarchico incominciando dal Preposto che è la prima dignità.

Ora accade che il Canonico Arciprete – che è la terza dignità – ottenne dalla S. Sede l'*Indultum emeriti seu iubilationis*, e, per questo, opina di non essere più tenuto al canto delle anzidette messe feriate. Altri invece affermano che vi sia tenuto ancora in virtù delle Costituzioni capitolari. *Quid iuris?*

Giovi notare anzitutto che la *giubilazione* non è un diritto nè una forma canonicale sancita dal Diritto, ma è una benignità della Chiesa, un indulto che il Sommo Pontefice concede ai meriti personali di Capitolari che abbiano compiuto lodevolmente il 40° anno d'intervento al coro dispensandoli – *ut tamquam de Ecclesia benemeriti* – dal servizio del coro e dall'obbligo della residenza senza perdere i frutti del benefizio, nè le distribuzioni fisse. (Fagnano, *C. licet, de praebendatis*, n. 166; Oietti, *ad verbum "iubilatio"*): questo compie liberamente il Pontefice con, o senza, l'interpellanza al Capitolo, la quale poi non verte mai su l'assenso, ma esclusivamente è diretta a meglio conoscere lo stato delle cose (S. Cong. Conc. 25 feb. et 19 dec. 1903, 27 iun. 1908-25 apr. 1914: *Monit. Eccl.* ann. 1916, pag. 188) senza dire che, non di rado, la concessione pontificia riesce contraria al parere emesso dal Capitolo. (S. C. C. apr. 1859, 18 nov. 1905; *Monit. Eccl.*, 1916, pag. 188).

Questo privilegio – che tale in verità può chiamarsi – trova la radice nel Diritto romano che dispensava i veterani della milizia dopo quarant'anni di *ferma*, ed ha la propria *iusta et rationalis causa* nella *necessitas corporis* al riposo. Di fatto, dopo 40 anni di servizio corale, salvo rare eccezioni, la vecchiaia comincia a pesare.

Ciò premesso, il Canonico Arciprete riconosce che, non ostante *l'indultum emeriti*, i Capitolari giubilati possono essere coerciti ad intervenire al coro dal Vescovo se lo esige, e ne sia provata, la necessità del servizio (S. C. C. 25 apr. 1914, *Monit. Eccl.* l. c.) e che sono pure obbligati a soddisfare tutti i pesi risultanti dalla fondazione, come funzioni, messe lette o cantate in suffragio dei fondatori, cui altri aggiungono gli oneri particolari emergenti dagli Statuti capitolari o dalla consuetudine, notando però subito che queste due ultime riserve sono assai indebolite dall'attuale giurisprudenza canonica, la quale ha mitigato l'antico rigore sia nell'accettazione delle domande di giubilazione, come per le riserve che accompagnavano e vincolavano la concessione. Così, tra l'altro, una volta si esigeva che i 40 anni fossero stati eseguiti esclusivamente nella Chiesa Cattedrale o Collegiata; ora ci si contenta che siano stati compiuti a servizio sia pure di chiese diverse, e persino fuori di diocesi; (e ciò in base al postulato giuridico che la *giubilazione è un premio a meriti personali*). Un tempo si pensava che il giubilato non fosse libero dal servizio, così detto dell'altare, – ove vige – quale ministro: ora la S. Congregazione ha abolito tale obbligo *non obstante contraria consuetudine*. E così di altri non pochi casi. (Commissione pontificia per la interpretazione del Codice 1919; S. C. C. 19 iun. 1919, e *Monit. Ecc.* 1919, pag. 148 e 421).

Ora il peso cui si penserebbe sottoporre l'Arciprete giubilato non solo non risulta dalla fondazione – che lo grava solamente di poche Messe lette, – ma nè anche gli è imposto tassativamente dalle stesse Costituzioni, le quali parlano bensì di messe da cantare dalle Dignità e dai Digniori nei giorni indicati, ma – per ciò che riguarda le persone – ne fa un onere generico e collettivo, ai Dignitari, e per grado.

Non è difficile, nè gratuito, arguire che scopo della disposizione statutaria è il maggior decoro delle principali commemorazioni della Chiesa prolungandone la solennità con il canto della messa anche nelle ferie susseguenti affidato ad un Canonico Digniore: ma quelle messe non perdono, per questo, il carattere di *conventualità*, servono di fatto a disimpegnare l'obbligo della messa conventuale nella ufficiatura corale ed è ben noto e pacifico che quanto sa, ed è *conventuale* esula affatto dagli obblighi dei Giubilati (*Acta S. Sedis*, vol. 6, pag. 427, 1ª colonna). È un peso, si direbbe in procedura civile, *suppletivo* che non affetta *nominatim* una persona od una classe, ma passa dall'una all'altra e grava nel momento in cui si verifica la sostituzione: è, in certo senso, eventuale: *absente Praeposito*, dicono chiaramente le Costituzioni, *fungitur Archidiaconus, et deinceps dignior ex Capitulo*, e che non può riguardare dei Canonici ufficialmente assenti, anzi a riposo, (tanto per conservare il linguaggio di origine del privilegio).

Nè vale insistere su l'asserta obbligatorietà delle Costituzioni capitolari le quali hanno l'ufficio di regolare i rapporti interni dell'organismo capitolare, ma non hanno valore, anzi lo perdono – tuttochè passate in consuetudine – di fronte allo intervento di un documento pontificio emesso, per giunta come nel caso, quale atto di liberalità. *Statuta capitularia summi Pontificis approbatione destituta* (e le Costituzioni invocate sono del numero) *haud talem vim exercere possunt, ut valeant contra Pontificum oracula.* (*Acta S. Sedis* Vol. 5, fol. 44, 1ª colonna). Ed il Rescritto SS.mo benignamente accordato all'Arciprete è esplicito: « il Vescovo *pro suo arbitrio expetitum emeriti seu iubilationis indultum oratori concedat iuxta normas canonis 422 Codicis. I.C.* ».

Appare adunque ragionevole e giusta la opinione del Canonico Arciprete.

Can. dott. Domenico Baruzzi
*Referendario di Segnatura.*

---

# QUESITI MINORI

6. – Il Vicario generale essendo canonico, è da noi obbligato anche a fare la settimana e pararsi quando gli spetta di turno. Come regolare la precedenza che a norma del Codice gli spetta sempre, in confronto col Proposto, unica Dignità, e con l'Eddomadario? Dovrà lo stallo di questi variare, a seconda che il Vicario generale è presente o assente? E parandosi nei pontificali del vescovo a chi toccherà fare da Prete assistente? *Quid* nelle adunanze capitolari?

*R.* 1° Il Vicario Generale dovrà in coro avere sempre il primo posto, e il Prevosto deve stabilirsi ordinariamente al secondo, a *cornu Epistolae*, riprendendo il suo a *cornu Evangelii* quando il Vicario è assente, a meno che tale stallo non sia temporaneamente occupato dall'Eddomario. Quando l'Eddomadario occuperà il primo posto a *cornu Evangelii*, il Vicario presente dovrà occupare il primo a *cornu Epistolae* e conseguentemente farà retro-

cedere il Proposto nel secondo a *cornu Evangelii*. Ma a noi sembra migliore il partito già adottato in varie cattedrali di riservare sempre i due primi posti *hinc et inde* liberi per l'Eddomadario ed il Vicario generale: così si evita ogni spostamento.

2° Troviamo incongruo l'obbligo del Vicario di pararsi di turno, e sarebbe meglio far cessare questo contrasto. Stando però le cose come sono, dovrà far da prete assistente, nel caso, il Proposto, non avendo il Vicario Generale alcun diritto in questo servizio.

3° Nelle adunanze capitolari la *presidenza* cioè la direzione spetterà sempre al Proposto: ma il Vicario dovrà sedere al centro del tavolo rimanendo il Proposto alla sua destra.

7. - Come interpretare il can. 1356 §§ 2 e 3 (seminaristico) riguardo a questi punti: 1° tra le spese necessarie deducibili, può computarsi il sostentamento del rettore del beneficio, e la spesa del cappellano, p. es. del parroco? 2° qualora il Vescovo abbia già imposto il 5 per cento ad alcune parrocchie più pingui, può poi, imponendo generalmente il 5 per cento a *tutte*, comprendere in questa ulteriore imposizione anche le precedenti, che così verrebbero a pagare il 10 per cento?

*R.* Ad I: quanto all'onorario pel cappellano, nessun dubbio, se l'opera di questi sia riconosciuta necessaria. Non così quanto al sostentamento del rettore; e la cosa è chiara sebbene la differenza possa parere ostica: nel caso del cappellano è una vera spesa per prestazione d'opera *altrui*, che grava i redditi del beneficio, come qualunque altra spesa pel culto: viceversa il sostentamento del rettore che percepisce egli stesso i redditi del beneficio non può calcolarsi come una spesa del beneficio e a favore di esso, ma come spesa a favore del beneficiato medesimo: è, anzi, addirittura contradittorio concepire una *spesa* per compensare l'opera *propria*! D'altra parte nei §§ 2 e 3 del can. 1356 è evidente la tendenza del legislatore ecclesiastico a imitare il concetto civile del « reddito imponibile » tradotto espressamente con la parola *reditus vectigalis*: ora le norme per determinare tale reddito escludono palesemente la deduzione delle spese per vitto e alloggio proprio!

Ad. II: Nel caso evidentemente si sorpasserebbe il 5 per cento dato come limite massimo nel § 2: quindi non si potrebbe se non per facoltà speciale ottenuta dalla S. Sede.

8. – Nel can. 420 § 1 n. 10, si può far rientrare il concetto della *rappresentanza*, nel senso che possano godere delle distribuzioni quei canonici che il Capitolo stabilisce di inviare per rappresentarlo, in contingenze cui non potrebbe negare la sua presenza? P. es. i canonici di Treviso deputati a intervenire all'inaugurazione del monumento di Pio X in S. Pietro in Vaticano il 28 giugno p. p.?

*R.* Tutto considerato, riteniamo di poter rispondere *affermativamente*, qualora, previa deliberazione capitolare, sia stata, almeno da due terzi dei votanti (un maggior numero di dissenzienti indicherebbe che la necessità non è *evidente*) affermata la *necessità* del Capitolo di non essere assente da quella cerimonia, e si siano scelti *ad hoc* determinati capitolari per determinati giorni, e tanto la deliberazione che la scelta siano stati confermati dal Vescovo. È vero che nell'antico diritto l'affermativa non era così chiara nè comune, ma il Codice ha aggiunto una nuova garanzia contro gli abusi che po-

tevano temersi, richiedendo il consenso del Vescovo. D'altra parte è chiaro che come abbiamo circoscritta la cosa, i canonici *absunt a choro ob Capituli utilitatem*, e anzi, *necessitatem*. Infine, nella contraria ipotesi, dovendo il Capitolo per giustizia rifare tutte le spese emergenti e *lucri cessanti* dei rappresentanti, come suoi mandatari, dovrebbe contarvi anche le distribuzioni perdute, sicchè in pratica la disputa torna... in lana caprina.

---

## BREVI RISPOSTE

32. - Chi avesse emesso l'atto eroico di carità a favore delle anime purganti e poi l'avesse ritrattato, può emetterlo di nuovo, o, meglio detto, ratificarlo.

33. - Le orazioni strettamente votive *ad libitum celebrantis* possono prendersi « ex orationibus diversis in fine Missalis, ex omnibus Missis quae dici possunt ut « votivae, sive sint in honorem B. M. V., sive de reliquis Sanctis sive de aliquibus « Mysteriis, sive pro diversis necessitatibus ». Possono essere aggiunte sempre *ad libitum celebrantis* nelle Messe lette *quae in die ritus simplicis celebrantur* (tit. VI, n. 6 delle *Add. et variat.*): devono ritenere il numero dispari e non sorpassare, sommate colle orazioni prescritte dalle rubriche e con le collette imperate dall'Ordinario, il numero di sette.

34. - La Messa *Egredimini* nel primo venerdì del mese, non si può dire come Messa votiva, se non dov'è concessa per la festa del S. Cuore di Gesù.

35. - *Missae pro aliquibus locis* concesse per le feste in *honorem Sanctorum* si possono dire come votive in tutti i luoghi ov'è concessa la festa, purchè non siano di Beati o di Misteri per i quali non consta della concessione.

36. - Le Messe votive private in onore di qualche santo durante l'ottava *de festo Sanctorum omnium*, si devono, a nostro parere, dire col *Gloria*, ma non col *Credo* che non conviene al rito semplice.

37. - Le Nuove Messe p. es. *in festo s. Raphaelis arch.*, *Familiae sanctae*, concesse già per tutta la Chiesa, possono, naturalmente, dirsi come votive.

38. - Dicendo la Messa votiva in giorno di feria e dovendosi fare la commemorazione della domenica di cui fu già fatto l'Officio e la Messa, non si deve dire infine il Vangelo della domenica.

39. - Nessuna determinata distanza si richiede per poter usufruire del privilegio de *Missa post acceptum nuntium mortis*, essendo stata eliminata, nelle nuove rubriche la frase *pro locis dissitis*.

40. - La scomunica comminata contro chi porta via libri da determinate biblioteche, rimane anche dopo il Codice, avendo ragione di rescritto, pei quali in genere, vedasi il can. 60.

41. - Le chiese esistenti nell'ambito di una parrocchia, senza alcun rettore, e senza che vi si conservi il Ss.mo, se non nella festa del titolare, o altre funzioni, qualora non abbiano altri vincoli di dipendenza dal parroco (come filiali, sussidiarie, etc.) per se sono alla dipendenza diretta dell'Ordinario: nulla vieta che l'Ordinario le affidi al parroco; ma il parroco come tale non può affacciare diritto alcuno circa le funzioni che vi si fanno, *dummodo ne agatur de reservatis ad normam can. 462*.

42. - Per la inserzione a verbale, anche negli atti capitolari, si seguano gli statuti e le consuetudini. Per sè sarebbe meglio che il segretario o cancelliere, oltre le cose di stile ordinario (data, nomi degli intervenuti, ordine del giorno, etc.) non inscrivesse che quello che gli ordina il presidente, specialmente qualora un capitolare domandasse esplicitamente l'inserzione a verbale: in tal caso il presidente giudica se debba inserirsi o no, e in quali termini. In caso di contrasto si appelli alla maggioranza e si stia senz'altro al suo voto.

43. - Non potendo più aversi alcun esemplare stampato di una Messa prescritta dal calendario, si può usare, come si usava certo prima dell'invenzione della stampa, una copia manoscritta. Per sè, tale copia deve portare il visto e l'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente: *nell'impossibilità* di ricorrere in tempo, qualora si sia materialmente sicuri della conformità, si può presumere tale licenza, provvedendo poi « *quamprimum* ».

44. - Nei capitoli nei quali non si suole cantare la Messa nei due anniversari della elezione e coronazione del Papa, ma si dice solo la colletta « pro Papa » nella Messa corale, nè si dirà il prefazio *de Apostolis*, nè il *Credo*; non si tratta infatti di Messa impedita; cfr. sopra, p. 47 s. ad II.

45. - Nel solo primo giorno di luglio in cui si commemora l'ottava dei ss. App. Pietro e Paolo deve in fine dirsi l'Evangelo dell'*infra octavam.*

46. - Quantunque nella città vescovile vi siano Prelati domestici, in occasione delle esequie del R. P., del Vescovo, ecc., giusta il *Cerem. Epp.* II, XI, 13 le assoluzioni al tumulo debbono darsi dalle Dignità o Canonici della cattedrale, *in defectu Episcoporum.*

47. - Per lucrare l'indulgenza nel Ss.mo Cuore di Gesù non è necessario premettere un corso di esercizi spirituali, purchè si adempiano le altre prescrizioni.

49. - Non vi è alcun obbligo di tenere sul pulpito il Crocifisso (cfr. *Cer. Epp.* I, XII, 18).

49. - Nei cortei funebri niuna precedenza spetta, di per sè, su le altre, alla confraternita cui apparteneva il defunto.

50. - Il semplice uso della Mitra, concesso ai canonici, etc, non è l'uso dei pontificali, e quindi nulla conferisce al *rito.* Essa deve usarsi semplicemente in luogo, della berretta: quindi non si mette nè per l'incensazione, nè per la lavanda delle mani, nè (tanto meno) per la benedizione in fine di Messa: potrà tenersi se si predica *intra Missarum solemnia.* Ne è escluso l'uso nelle funzioni funebri pur solenni, anche, lo si noti bene, per i Protonotari *ad instar.* Non occorre la presenza dei Ministri parati: se vi sono, è il Diacono che la impone: altrimenti è il cerimoniere, o l'assistente secondo i casi.

51. - I decreti S. R. C., nn. 2956, III e 4198, XI, circa l'obbligo di recitare tutti i versetti e tutte le orazioni del Rituale Rom. dopo il *Te Deum*, debbono intendersi dati per il solo caso della Processione *pro gratiarum actione*, della quale tratta il Rituale; così che dopo le altre Processioni, o in occasioni di possessi od altro, è sufficiente il dire i versetti *Benedicamus Patrem - Benedictus es - Domine, exaudi*, con l'unica orazione *Deus, cuius misericordiae.*

52. - Nella concorrenza tra le feste di rito doppio maggiore, s. Domenico e s. Maria *ad Nives*, dove s. Domenico ebbe la feriazione, ora soppressa, dovrà recitarsi tutto dalla festa precedente, con la sola commemorazione di Santa Maria *ad Nives.*

# CRONACA ECCLESIASTICA

**Lettera pontificia.** — Di importanza veramente storica e degna di essere inserita negli Annali d'oro del Pontificato Romano è la seguente nobilissima lettera inviata al Card. Segretario di Stato in cui il S. P. raccoglie nel suo cuore ed esprime, come suole, i sentimenti e le preoccupazioni di tutta la cristianità nell'ora attuale:

« Signor Cardinale. — Quando nel principio del Nostro Pontificato, pieni l'animo d'angoscia per i mali presenti e di timore per i futuri, in un momento che sembrava decisivo per la tranquillità dell'Europa e la salvezza della società, Noi le affidammo il mandato di farsi interprete dei Nostri sensi e voti paterni presso i Rappresentanti dei popoli raccolti a consiglio, tutti invitavamo a considerare quanto si aggraverebbe la condizione, già così misera e minacciosa dell' Europa, se fossero anche allora falliti quei tentativi di sincera pacificazione e di duraturo accordo.

« Trascorso poco più di un anno, non occorre dire quanto il Nostro timore siasi avverato; in questo breve tempo i rapporti internazionali non solamente non sono migliorati, come si era in diritto di attendere dalla Conferenza di Genova, ma sono piuttosto peggiorati così da giustificare nuove e più gravi preoccupazioni. Con quale pena del Nostro cuore ciò avvenga, Ella sa troppo bene, signor Cardinale, testimone giornaliero e partecipe delle Nostre sollecitudini. Padre comune e capo di tutta la cristiana famiglia, Noi non possiamo restare indifferenti alle angustie dei Nostri figli ed ai pericoli che li minacciano, sull'esempio di San Paolo il quale diceva: *Quis infirmatur et ego non infirmor? qui scandalizatur et ego non uror?* (1)

« Quindi, mentre Noi procuriamo, con tutte le Nostre forze e con tutti quei mezzi che i Nostri figli pongono a questo scopo nelle Nostre mani, di alleviare le sofferenze così gravi e così generali dell'ora presente, dobbiamo profittare di ogni occasione che Ci si offre, per cooperare in qualche maniera all'intento doveroso della sospirata pacificazione dei popoli e degli individui in Cristo.

« Ed è perciò che, mentre fra i Governi delle Potenze più impegnate nel conflitto si preparano, su nuove proposte, nuove conversazioni diplomatiche per trovare un'amichevole soluzione alle questioni che agitano il centro dell' Europa e, per riflesso inevitabile, tutte le nazioni, crediamo Nostro dovere di levare di nuovo la voce disinteressata, imparziale e per tutti benevola, quale deve essere quella del Padre comune.

« Riflettendo alla grave responsabilità che in questo momento incombe a Noi stessi ed a coloro che hanno in mano i destini dei popoli, Noi li scongiuriamo ancora una volta di esaminare le diverse questioni, ed in particolare la questione delle riparazioni, con quello spirito cristiano che non disgiunge le ragioni della giustizia da quelle della carità sociale su cui poggia la perfezione della convivenza civile. Qualora il debitore, nell'intento di risarcire i

(1) II, *ai Corinti*, XI, 29.

danni gravissimi sofferti da popolazioni e da paesi un dì prosperi e fiorenti, dia prova della sua seria volontà di giungere ad un equo e definitivo accordo, invocando un giudizio imparziale sui limiti della propria solvibilità ed assumendo l'impegno di somministrare ai giudici ogni mezzo di vero ed esatto controllo, giustizia e carità sociale, come pure l'interesse medesimo dei creditori e delle nazioni tutte, stanche di lotte ed anelanti alle tranquillità, sembra richiedere che non si esiga dal debitore quello che esso non potrebbe dare senza esaurire interamente le proprie risorse e la propria produttività con irreparabile danno suo e degli stessi creditori, con pericolo di perturbazioni sociali che sarebbero estrema iattura dell'Europa intera e di risentimenti che rimarrebbero minaccia continua di nuove e più rovinose conflagrazioni. Egualmente, è giusto che i creditori abbiano garanzie che siano proporzionate all'importanza dei loro crediti e ne assicurino l'esazione, dalla quale dipendono interessi anche per loro vitali; lasciamo però loro considerare se sia necessario a tale intento mantenere in ogni caso occupazioni territoriali che impongono sacrifici gravosi ai territori occupati ed alle nazioni occupanti o non convenga piuttosto sostituirvi, sia pur gradatamente, altre non meno idonee e certo meno penose garanzie.

« Ammessi da ambe le parti questi pacifici criteri, cessando per conseguenza le asprezze dell'occupazione territoriale e riducendo gradatamente la occupazione stessa sino a cessare del tutto, sarà dato finalmente raggiungere quella vera pacificazione dei popoli, che è del pari condizione necessaria per la restaurazione anche economica da tutti ardentemente desiderata. Tale pacificazione e tale ricostituzione sono beni così grandi per tutte le nazioni, vincitrici e vinte, che, pur di ottenerli, non dovrebbe sembrar troppo grave qualsiasi sacrificio che risultasse necessario.

« Ma appunto perchè questi beni sono così grandi, non possono ottenersi altrimenti, che per un singolo favore di Dio, dal quale discende *omne datum optimum et omne donum perfectum* (1). A Dio pertanto, *nelle cui mani sono i cuori dei Governanti*, Noi alziamo la preghiera e richiamiamo insieme tutto il popolo cristiano ad innalzarla sempre più fervorosa e concorde, affinchè il Signore inspiri a tutti *pensieri di pace e non di afflizione* e, coi pensieri, il proposito magnanimo di attuarli e la forza di adempierli. Così vedremo felicemente avverato a comune conforto, quanto la Chiesa madre invoca sul mondo intero con la preghiera che nella liturgia pone sulle labbra dei suoi ministri: *Da, quaesumus, Domine, ut et mundi cursus pacifice nobis tuo ordine diriyatur et Ecclesia tua tranquilla devotione laetetur.*

Nel ripetere l'espressione di questi voti e sentimenti più volte manifestati, signor Cardinale, con tutto il cuore le impartiamo l'apostolica benedizione.

Dal Vaticano, 24 giugno 1923 ».

PIUS PP. XI.

(1) S. Giacomo, *Lett.*, 1, 17.

*Imprimatur:* Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
*Imprimatur:* † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.